

CAPITOLO 13

Le Associazioni e le Fondazioni del Terzo Settore

Sommario: 1. Atto costitutivo e Statuto - 2. Acquisto della personalità giuridica - 3. Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni.

1. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L'Atto costitutivo delle Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore **deve indicare:**

- la denominazione dell'Ente;
- l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- la sede legale e il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'Ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- la durata dell'Ente, se prevista.

Lo Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'Atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'Atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.

2. ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Le Associazioni e le Fondazioni del Terzo Settore possono, in deroga al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel RUNTS.

Il notaio che ha ricevuto l'Atto costitutivo di una Associazione o di una Fondazione del Terzo Settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una Fondazione del Terzo Settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'Ente, ed in particolare dalle disposizioni circa la sua natura di Ente del Terzo Settore, nonché del patrimonio minimo, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro 20 giorni presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'Ente.

L'Ufficio del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'Ente nel Registro stesso.

Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'Ente, anche in relazione al patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni, ai fondatori o agli amministratori dell'Ente. I fondatori o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'Ufficio del Registro competente di disporre l'iscrizione nel RUNTS. Se nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Si considera **patrimonio minimo** per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a:

- 15.000 euro per le Associazioni;
- 30.000 euro per le Fondazioni.

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'Atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'Associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una Fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Le modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel RUNTS.

Nelle Fondazioni e nelle Associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'Ente risponde soltanto l'Ente con il suo patrimonio.

3. PROCEDURA DI AMMISSIONE E CARATTERE APERTO DELLE ASSOCIAZIONI

Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente, in un'Associazione, riconosciuta o non riconosciuta del Terzo Settore, l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Le disposizioni si applicano anche alle Fondazioni del Terzo Settore il cui Statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo Statuto.



Si vedano i FAC SIMILE in Appendice

- Formula 1 - Atto costitutivo di Associazione riconosciuta ETS
- Formula 2 - Statuto di Associazione riconosciuta conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017
- Formula 3 - Atto costitutivo di Associazione non riconosciuta ETS
- Formula 4 - Statuto di Associazione non riconosciuta ETS
- Formula 5 - Atto costitutivo di Fondazione ETS

